



Direzione Generale
CINEMA e
AUDIOVISIVO



INSTITUTO DO CINEMA
E DO AUDIOVISUAL

Linee Guida

Fondo di sostegno allo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo

- 2° Edizione –

In applicazione dell'Accordo, da ora in poi denominato "Accordo", firmato a Cannes il 20 maggio 2017 tra la Direzione Generale Cinema (oggi Direzione Generale Cinema e Audiovisivo-DGCA) – Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo (MiBACT) e l'Istituto do Cinema e Audiovisual, I.P. (ICA) e che stabilisce nell'art. 4, paragrafi 1 and 2, l'adozione delle regole dettagliate per il finanziamento dei progetti di co-sviluppo tra l'Italia e il Portogallo,

La DGCA e l'ICA, I.P. adottano il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto, organi competenti e applicazione

1. Scopo del seguente Regolamento è il finanziamento di progetti di sviluppo di coproduzioni tra produttori italiani e portoghesi; come stabilito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e b) dell'Accordo.
2. La DGCA e l'ICA sono gli unici organismi nazionali competenti per l'attuazione dell'accordo.

3. Le decisioni prese dalla DGCA e dall'ICA ai sensi del presente regolamento sono definitive.
4. Le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento sono risolte di comune accordo tra la DGCA e l'ICA.
5. A livello di attuazione da parte di ciascuno degli organismi nazionali competenti, in particolare per quanto riguarda gli accordi di sostegno, i pagamenti e gli obblighi dei beneficiari, per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le esistenti disposizioni nazionali purché non in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 2

Budget

1. Il budget stanziato sarà comunicato ogni anno dalla DGCA e dall'ICA.
2. Il budget totale nel 2019 destinato allo sviluppo dei progetti in coproduzione è di euro 100.000,00 euro mila, di cui 50.000 messi a disposizione dalla DGCA del MiBACT e 50.000 euro dall'ICA .
3. Il totale effettivo speso dalla DGCA e dall'ICA ogni anno dipenderà dai progetti selezionati.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del seguente Regolamento:
 - a) “Sviluppo”: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
 - b) “Film” ovvero “opera cinematografica”, se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;
 - c) “Iniziativa” è l’insieme delle decisioni prese da una società di produzione che legalmente detiene i diritti e le autorizzazioni necessarie per sviluppare e produrre il progetto filmico per cui si richiede il contributo.

Articolo 4

Richiedenti e Beneficiari

Per l'Italia

1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
 - a) Società aventi sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo
 - b) Essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell'erogazione del contributo;
 - c) Non essere qualificabili come imprese non europee;
 - d) Essere qualificabili come produttori indipendenti;
 - e) Operare con il codice Ateco 59.1;
 - f) Essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica.

Per il Portogallo

2. Per quanto riguarda il Portogallo possono fare domanda le società la cui attività primaria è la produzione di opere cinematografiche e che:
 - a) Siano Produttori indipendenti come riportato nella definizione dell'art. 2 paragrafo r) della legge nr. 55/2012 del 6 settembre, modificato dalla legge nr. 28/2018 del 19 aprile; paragrafo r) della Legge nr. 55/201 del 6 settembre, modificata dalla legge nr. 28/2014 del 19 maggio;
 - b) Siano registrati presso il Registro delle imprese cinematografiche e audiovisive come stabilito nel Capitolo V del decreto –legislativo nr. 25/2018 del 24 aprile;
 - c) Rispettino le condizioni definite nell'art. 11, paragrafo 1, 2 e 9 del decreto legislativo nr. 25/2018 del 24 aprile;
 - d) Abbiano adempiuto ai propri obblighi fiscali e previdenziali alla data di sottoscrizione della domanda e della firma del contratto di finanziamento;

- e) Essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, sul soggetto, sul trattamento ovvero su altro materiale artistico.

Per l'Italia e il Portogallo

3. Al fine di ottenere il contributo in caso di vincita, le compagnie cinematografiche europee devono avere una sede permanente in Italia o in Portogallo.
4. Il coproduttore maggioritario è responsabile della domanda e applicherà all'Istituzione del Paese dove è fiscalmente residente.
5. Il coproduttore maggioritario è colui il quale riceve il contributo.
6. Il produttore maggioritario è colui il quale contribuisce con l'apporto economico maggiore sulla quota coproduttiva del progetto.
7. Se al momento della domanda non è ancora stato deciso il produttore maggioritario o se i produttori contribuiscono in maniera paritaria al Progetto, il produttore maggioritario sarà colui il quale ha preso l'iniziativa del progetto.

Articolo 5

Tipologia del supporto, budget e cumuli degli aiuti

1. Gli aiuti, accordati nell'ambito del fondo, sono soggetti al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime *de minimis*; in virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non potrà ricevere più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali consecutivi.
2. Il contributo destinato a ciascun Progetto vincitore potrà variare tra i 10.000 mila e i 25.000 mila euro per progetti di fiction e documentaristici, fino a 35.000 euro per progetti di animazione.
3. I fondi ottenuti attraverso questa Convenzione possono essere cumulati con altri fondi di sviluppo, limitatamente a quanto stabilito poi in ciascuna legge nazionale vigente nei due Paesi, in accordo anche con la legislazione Europea.

Articolo 6

Procedura per effettuare la domanda

1. Ogni anno viene pubblicato congiuntamente e simultaneamente un Bando in Italia e in Portogallo, rispettivamente sui siti web della DGCA e dell'ICA.
2. Le scadenze e le condizioni per presentare la domanda sono contenute nella notizia on line nel momento in cui verrà pubblicato il lancio del Fondo di co sviluppo Italia – Portogallo.
3. Ciascuna domanda deve contenere I documenti richiesti e le specifiche definite nel Bando.
4. Ogni organismo nazionale trasmette una copia delle domande pervenute all'organismo competente dell'altro Paese e/o fornisce l'accesso elettronico a tutta la documentazione
5. Il formulario di domanda e i documenti che costituiscono i dossier artistico e amministrativo devono essere presentati nella lingua originaria dello Stato in cui la società cinematografica ha domicilio fiscale, ad eccezione della sinossi, della sceneggiatura, del trattamento e delle note di regia, che devono essere presentati in entrambe le lingue.
6. Un progetto presentato e non finanziato può essere ripresentato purché non siano cominciate le riprese. In questo caso, la nuova domanda deve essere accompagnata da una nota che specifichi le modifiche apportate rispetto alla domanda precedentemente fatta.

Articolo 7

Criteri di eleggibilità

1. Sono eleggibili per il contributo I progetti in co – sviluppo tra Produttori italiani e portoghesi di opere di lungometraggio- di qualsiasi genere- destinate alla sala.
2. I progetti di co sviluppo devono includere minimo due Produttori che abbiano deciso di sviluppare un progetto in coproduzione, uno italiano e l'altro portoghese.
3. I progetti di co sviluppo devono essere intesi per coproduzioni realizzate nell'ambito dell'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997, o nell'ambito della Convenzione Europea sulle Coproduzioni cinematografiche qualora ci sia un terzo coproduttore , come stabilito nel paragrafo 4 della Stessa;
4. L'iniziativa del Progetto deve essere presa – in ogni caso- da un Produttore italiano o da un Produttore portoghese;
5. I produttori devono collaborare nel rispetto delle esistenti legislazioni nazionali del settore cinema e audiovisivo;

6. L'apporto minimo di uno dei produttori, incluso il suo contributo diretto e quello derivante da altre fonti, può essere pari e non inferiore al 20% del costo di sviluppo.
7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dalla data in cui si è sottoscritta la domanda e fino al giorno prima in cui è stata presentata la domanda per la nazionalità italiana preventiva.
8. Le uniche spese ammissibili retroattivamente per un periodo fino a 12 mesi prima dalla data di sottoscrizione della domanda sono quelle relative ai diritti d'autore.

Articolo 8

Selezione dei Progetti e erogazione del contributo

1. Le decisioni relative al finanziamento dei progetti di co sviluppo, nell'ambito della presente Convenzione, saranno prese di comune accordo dalla DGCA e dall'ICA, sulla base delle raccomandazioni ricevute dalla Commissione cosiddetta "Italo – Portoghese per il supporto allo sviluppo", qui di seguito "Commissione", che consisterà di 4 membri effettivi, due designati dalla DGCA e due designati dall'ICA.
2. La Commissione approva il proprio regolamento interno e linee guida per la selezione dei progetti.
3. I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - Qualità artistica del progetto;
 - Potenziale di circolazione dell'opera in Italia e in Portogallo e preferibilmente nell'ottica di una circolazione internazionale
 - Coerenza del Progetto con le I piani e le strategie di sviluppo e produzione;
 - Congruità con le attività di sviluppo presentate e fattibilità del progetto;
 - Contributo del Progetto all'inventivo delle relazioni tra I Produttori Italiani e Portoghesi con altri Produttori di Paesi Terzi.
4. La Commissione prende le decisioni all'unanimità.

Articolo 9

Attuazione delle decisioni

1. Le decisioni prese dalla Commissione includono raccomandazioni alla DGCA e all'ICA sui progetti da sostenere e sulla cifra da finanziare.
2. L'erogazione del fondo destinato alla società di produzione italiana è di responsabilità della DGCA; l'erogazione del Fondo destinato alla società portoghese è di responsabilità dell'ICA.
3. Quando l'erogazione del contributo è di responsabilità della DGCA, l'aiuto è erogato tramite la stipula di un contratto di sostegno finanziario tra la società di produzione italiana e l'Ente Erogante. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell'accordo di coproduzione tra l'Italia e il Portogallo. I beneficiari saranno tenuti a firmare i documenti – che giustificano il rispetto di tale condizioni- al momento della firma della convenzione con l'Ente Erogante.
4. Quando l'erogazione del contributo è di responsabilità dell'ICA, l'aiuto è erogato tramite la stipula di un contratto di sostegno finanziario tra la società di produzione portoghese e l'ICA. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell'accordo di coproduzione tra l'Italia e il Portogallo, così come alle condizioni previste al paragrafo 12.4 previsto dal regolamento del sottoprogramma per il supporto alla scrittura e allo sviluppo del Programma di supporto alle opere cinematografiche dell'ICA.
5. L'erogazione del contributo si annulla qualora tutta la documentazione richiesta nel contratto non è stata correttamente inviata alla Parte responsabile del pagamento entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo al beneficiario.
6. La sovvenzione è valida per un periodo di 24 mesi dalla data della firma dell'accordo, periodo che può essere esteso a 36 mesi in casi giustificati e per validi motivi.

Articolo 10

Obblighi del beneficiario e finalizzazione del progetto

1. I destinatari di un contratto di supporto ICA sono soggetti agli obblighi stabiliti dal decreto legge n. 124/2013 del 30 agosto e dal paragrafo 12.4 previsto dal regolamento del sottoprogramma per il supporto alla scrittura e allo sviluppo del Programma di supporto alle opere cinematografiche dell'ICA.
2. I beneficiari del fondo in oggetto saranno soggetti agli obblighi stabiliti dalla Convenzione che sottoscriveranno con l'Ente Erogante, una volta autorizzata dal Direttore Generale Cinema e Audiovisivo, l'assegnazione del contributo deliberato.

3. Alla fine del processo di sviluppo, a garanzia della realizzazione del progetto e in previsione del pagamento dell'ultima rata di contributo, il beneficiario presenta:

- Un report finale con i risultati dello sviluppo;
- Una sceneggiatura completa
- Un contratto di coproduzione e un piano finanziario
- Strategia di produzione e distribuzione per il progetto
- Un resoconto complete delle fasi di sviluppo

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Questo accordo diventa efficace dal giorno della firma.

ALLEGATO

Dossier artistico e amministrativo

I dossier ad integrazione della domanda di aiuto devono contenere obbligatoriamente:

Dossier artistico in lingua italiana e in lingua portoghese:

1. Sinossi breve (1 pagina max)
2. Sinossi lunga (max 20 pagine) o prima versione della sceneggiatura se disponibile, trattamento in caso di documentario;
3. Note di intenti del /dei regista/i
4. Note del produttore/i sulle ragioni e gli obiettivi della coproduzione e sulle strategie del piano di sviluppo.

Solo In lingua italiana (se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) o solo in lingua portoghese (se a fare domanda è il produttore maggioritario portoghese)

5. CV dell'autore/i
6. CV del regista/i
7. Ulteriore documentazione visiva a supporto

Dossier amministrativo e finanziario solo In lingua italiana (se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) e solo in lingua portoghese (se a fare domanda è il produttore maggioritario portoghese):

1. Piano finanziario (di sviluppo)

Attenzione: se in presenza di finanziamenti già confermati si prega di allegare la documentazione che ne certifichi l'esistenza.

2. Stima delle spese di sviluppo per territorio
3. CV di società di produzione, compresa la loro filmografia
4. Calendario dei lavori
5. Deal memo o contratto di produzione tra i produttori coinvolti
6. Contratti (opzione e cessione) riguardanti i diritti della sceneggiatura
7. Contratti con il regista/i (se diverso dall'autore)

È possibile inoltre inviare copie DVD di lavori precedenti del regista o link vimeo ai lavori. Qualora si mandasse il link si prega di specificare la password.

La mail a cui inviare i dossier artistico e amministrativo per quanto riguarda l'Italia, **entro e non oltre le 23:59 del 28 febbraio 2020**, è:

dg-c.italiaportogallo@beniculturali.it